



Modena, 29 luglio 2020

Prov. **DECR. 47**
Prot. n. **406 INT**
Anno 2020 Tit. **1** Cl. **2-1** Fasc. **51**
Allegati: **1 2-1 53**

Oggetto: Contesto epidemiologico Emergenza sanitaria COVID 19. Misure organizzative – Disposizioni per il settore civile.

Il Presidente

Sentiti i Presidenti di Sezione;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Visto l'art. 221, comma 2, L. 17 luglio 2020, n. 77 (*«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*), secondo cui *«Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10»*;

Ritenuto necessario, per assicurare l'uniforme applicazione della norme relative al contenzioso civile (commi 3-8), emanare ulteriori misure organizzative sullo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

Ritenuto :

che il limite temporale ivi stabilito si riferisca alle udienze, già fissate o da fissare, che si terranno entro il 31 ottobre 2020, cosicché – a differenza di ogni precedente previsione normativa COVID – non si possa riconoscere alcuna ultrattività ai provvedimenti di fissazione d'udienza con data successiva al predetto limite temporale,, non trovando applicazione il principio *tempus regit actum*;

che la prossimità temporale di tale termine, il preavviso di giorni trenta della sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e l'obbligatoria interlocuzione dei difensori delle parti, preventiva (trattazione da remoto) o successiva (trattazione scritta), sulla modalità di svolgimento dell'udienza necessitano di un supporto gestionale allo stato non organizzabile da parte dell'ufficio sia con riferimento ai tempi necessari alla



comunicazione del provvedimento con cui il Giudice dispone la diversa modalità di trattazione dell'udienza sia con riferimento alla sospensione dei termini processuali;

DISPONE

- a. che le udienze già fissate, salvo quanto *infra* stabilito per la comparizione del consulente d'ufficio, siano tenute nelle forme ordinarie, salvo che tutte le parti chiedano di parteciparvi con collegamento audiovisivo (comma 6) con istanza da depositare almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza e il Giudice accolga l'istanza, comunicando l'ora e le modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- b. che le udienze da fissare entro il 31 ottobre 2020 possano svolgersi con le modalità già disciplinate dai Decreti 15.4.2020 e 1.7.2020 del Presidente del Tribunale, quivi richiamate interamente e integrate come segue:

1. Trattazione scritta.

Con decreto comunicato alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza e non inferiore a cinque giorni prima della stessa, il Giudice dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel termine comunicato dal Giudice alle parti.

In caso di istanza di trattazione orale dell'udienza, da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, il Giudice provvede entro i successivi cinque giorni, tenendo l'udienza nella data e all'orario originariamente fissati. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede *ex art.* 181 comma 1 c.p.c.;

2. Trattazione da remoto.

Con il decreto di fissazione dell'udienza il Giudice ne dispone la trattazione da remoto, impartendo le necessarie istruzioni e assegnando alle parti un termine antecedente all'udienza per depositare nel fascicolo una nota, che per il convenuto/resistente può essere contenuta nella propria memoria costitutiva, contenente un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica cui potranno essere contattati dal Cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato, da ritenersi espressiva del consenso allo svolgimento dell'udienza con modalità telematica.

In caso di mancato consenso, l'udienza si terrà nelle modalità ordinarie nella stessa data;


c. in sostituzione dell'udienza fissata entro il 31 ottobre 2020 per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ex art. 193 c.p.c. sul quesito già formulato con l'ordinanza istruttoria, il Giudice può disporre, con decreto comunicato alle parti, che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico e indicante il termine chiesto per l'espletamento dell'incarico nonché l'eventuale istanza di fondo spese.

A partire dalla data fissata dal Giudice per l'udienza sarà emanata ordinanza con cui il Giudice:

- fissa i termini per l'invio della relazione ai consulenti di parte, l'invio al consulente d'ufficio delle osservazioni e il deposito della relazione finale;
- assegna al consulente d'ufficio un eventuale fondo spese;
- autorizza l'eventuale ritiro dei fascicoli di parte che contengano atti depositati in forma cartacea;
- fissa la successiva udienza per l'esame della relazione.

Si comunichi al personale amministrativo, ai Magistrati togati e onorari del Tribunale, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna e al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati e si pubblichi sul sito internet.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



Il Presidente del Tribunale
dott. Pasquale Liccardo

